
Capitolo Nono

Il recupero del beneficio del c.d. iper-ammortamento *

di Antonio Viotto

SOMMARIO: 1. Inquadramento dell'iper-ammortamento. – 2. L'introduzione del requisito territoriale. – 3. Il c.d. meccanismo di *recapture*. – 4. *Segue*. I casi in cui non opera il meccanismo di *recapture*. – 5. Entrata in vigore.

1. Inquadramento dell'iper-ammortamento

Con l'art. 7, d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2018, n. 96 (d'ora in poi "Decreto Dignità" o "Decreto"), il legislatore è intervenuto sulla struttura della disciplina del c.d. iper-ammortamento, introdotto dalla l. 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), a partire dal 1° gennaio 2017.

L'intervento legislativo si è sostanziato nella modifica del presupposto della misura agevolativa e nell'introduzione di un meccanismo, c.d. di *recapture*, diretto a recuperare a tassazione i benefici dei maggiori ammortamenti già goduti, al verificarsi di determinati eventi.

Per comprendere appieno la portata delle modifiche, è opportuno soffermarsi brevemente sui tratti salienti dell'istituto dell'iper-ammortamento.

Com'è noto, questa misura agevolativa prevede, per i soli titolari di reddito d'impresa¹, una maggiorazione del 150% del costo di acquisto di alcuni beni materiali strumentali nuovi², purché l'investimento sia effettuato entro un certo termine, originariamente fissato al 31 dicembre 2017 e successivamente prorogato al 31 dicembre 2018³ ad opera della l. 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).

* Si ringrazia per la collaborazione il dott. Edoardo De Stefano.

¹ Pertanto, gli esercenti arti e professioni sono esclusi dall'agevolazione. Sul punto, si veda la circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, redatta dall'Agenzia delle entrate di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico.

² L'elenco dei beni agevolabili è contenuto nell'Allegato A della l. 11 dicembre 2016, n. 232.

³ Ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2018, il re-

La maggiorazione compete anche per alcune tipologie di beni immateriali strumentali, ma in tal caso essa è limitata al 40%⁴.

Tra gli altri requisiti previsti per beneficiare della misura in parola, è necessario che i beni acquistati soddisfino quello dell'interconnessione⁵.

Al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge, l'agevolazione in parola consente, ai fini reddituali, la deduzione di un ammortamento d'importo più elevato rispetto a quello ordinario⁶, poiché calcolato sul costo del bene maggiorato del 150% (40% se bene immateriale), con conseguente abbattimento del reddito e delle eventuali imposte dovute.

La *ratio* dell'istituto è, dunque, quella di favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello "Industria 4.0", così come espressamente previsto dalla Legge sopra citata.

2. L'introduzione del requisito territoriale

Ebbene, come anticipato, la prima modifica introdotta dal Decreto Dignità si sostanzia nell'introduzione di un requisito territoriale, in forza del quale i beni agevolabili (il cui ammortamento, come visto, viene maggiorato nella misura del 150% o del 40%) debbono essere «destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale»⁷.

lativo ordine risulti accettato dal fornitore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisto.

⁴ L'elenco dei beni agevolabili è contenuto nell'Allegato B della l. 11 dicembre 2016, n. 232: vi rientrano, ad esempio, «*software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni», «*software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni *cloud*» e «*software*, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali».

⁵ Questo richiede che il bene:

a) sia in grado di scambiare «informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, *supply chain*, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP/IP, HTTP, MQTT, ecc.)»;

b) «sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP)».

⁶ Si ricorda che i coefficienti di ammortamento sono individuati dal d.m. 31 dicembre 1988. In caso di bene ottenuto in *leasing*, l'agevolazione spetta comunque, con la particolarità che la maggiorazione va calcolata con riferimento alla quota capitale del canone pagato dall'utilizzatore e la maggiore deduzione va usufruita in un periodo non inferiore alla metà di quello dell'ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal predetto Decreto ministeriale (*cf.* circolare dell'Agenzia delle entrate n. 4/E del 30 marzo 2017).

⁷ Prima di tale modifica, non sussisteva alcun vincolo territoriale. A tal proposito, l'Agenzia del-

Anzitutto, va segnalato che, riferendosi ai «beni» in modo generico, la novella non specifica la natura materiale o immateriale degli stessi. Pertanto, non è chiaro se detta modifica sia applicabile ad entrambe le tipologie di beni e, quindi, riguardi sia la disciplina dell'iper-ammortamento dei beni materiali, sia la maggiorazione del 40% dei beni immateriali⁸ calcolato.

In secondo luogo, si tratta di chiarire che cosa debba intendersi con il termine «destinati».

Nel silenzio della norma, oltre alla circostanza che i beni risultino interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, tale formula sembra indicare, quanto meno con riferimento ai beni *materiali*, la collocazione fisica degli stessi in strutture produttive situate entro i confini nazionali⁹.

L'introduzione di questo ulteriore requisito, di carattere territoriale, appare coerente con le finalità dichiarate dall'esecutivo, dirette a garantire che vi sia una correlazione stabile tra beneficio fiscale e ambito territoriale e socio-economico nazionale¹⁰. Ciò sul presupposto che la *tax expenditure* in questione debba gene-

le entrate, in tema di super-ammortamento (la cui disciplina è ricalcata, salvo diverse indicazioni, anche per l'iper-ammortamento), aveva avuto modo di sostenere che «in merito alla territorialità dell'investimento si ricorda che, in assenza di disposizioni riguardanti l'ubicazione delle strutture aziendali cui sono destinati i beni oggetto di investimento, indipendentemente da tale ubicazione risultano agevolabili i beni acquistati da soggetti per i quali i relativi ammortamenti concorrono alla formazione del reddito assoggettabile a tassazione in Italia» (cfr. Circolari n. 23/E del 26 maggio 2016 e n. 4/E del 30 marzo 2017).

⁸ A favore dell'applicabilità, si veda il Dossier del Servizio Studi del Parlamento, in cui viene precisato che «come ricordato, la legge n. 205 del 2017 ha prorogato al 2018 anche la maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione dei beni immateriali (*software*) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0, che si applica a chi usufruisce dell'iperammortamento. A seguito della modifica intervenuta in sede parlamentare, la norma [l'art. 7 del Decreto Dignità] sembra quindi includere anche tale tipologia di beni». A sostegno della non applicabilità ai beni immateriali, depone, invece, la circostanza che l'art. 7, comma 1, richiama solo la norma relativa all'iper-ammortamento dei beni materiali («l'iper ammortamento di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232» che, per l'appunto, è quello relativo alla maggiorazione del 150% prevista per i soli beni materiali) e non anche quella riguardante la maggiorazione del 40% prevista per i beni immateriali, contenuta nell'art. 1, comma 10, della suddetta l. n. 232/2016.

⁹ Con riguardo ai beni *immateriali*, invece, nel caso in cui si propendesse per l'applicazione della disposizione in esame anche a tali beni (che, come detto, consistono in *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni), si potrebbe ritenere che il requisito della destinazione sia soddisfatto anche allorché gli stessi beni siano al servizio di beni materiali collocati in Italia (si pensi, ad esempio, ad un *software* che consente di monitorare e impartire comandi, anche a distanza, ad un macchinario), oltre che nel caso in cui gli stessi siano installati su computer, server o strutture informatiche collocati sul territorio nazionale.

¹⁰ Infatti, nella Relazione al Decreto Dignità viene precisato che, negli ultimi tempi, «numeroso aziende hanno mostrato la volontà di delocalizzare le proprie produzioni presso altri Paesi, nonostante il *policy maker* abbia offerto agevolazioni e strumenti finalizzati a rafforzare il tessuto produttivo nel nostro Paese». Pertanto, «si è ritenuto opportuno intervenire per arginare il fenomeno delle delocalizzazioni, assicurando che le aziende destinatarie di incentivi e aiuti restituiscano quanto ricevuto a fronte di un trasferimento delle attività produttive».

rare ricadute positive durature non solo nei confronti dell'impresa che ha effettuato l'investimento, ma anche del tessuto socio-economico nazionale¹¹.

Senonché, l'esclusivo riferimento al territorio nazionale – in uno con il meccanismo di *recapture*, di cui si dirà oltre – potrebbe generare dei profili di criticità rispetto ai principi comunitari e, in particolare, rispetto a quello della libertà di stabilimento di cui all'art. 49 TFUE¹². Infatti, condizionando l'agevolazione al fatto che l'investimento sia localizzato stabilmente nel territorio dello Stato, è evidente che risultano penalizzati indirettamente gli investimenti effettuabili dalle imprese nazionali nel territorio di altri Stati¹³, se non altro perché, dovendo scegliere dove effettuare l'investimento, queste ultime sarebbero indotte ad effettuarlo in Italia, anziché in un altro Paese.

Sicché la misura rischia di rappresentare un ostacolo alla libertà delle imprese

¹¹ In tal senso, l'Analisi tecnico-normativa al Decreto, secondo cui «l'intervento a carattere d'urgenza ha l'obiettivo di contrastare il precariato e la delocalizzazione delle aziende: al fine di restituire dignità ai lavoratori i cui contratti vengono prorogati a tempo determinato in modo ingiustificato e non agevolare le aziende che utilizzano benefici pubblici senza dare carattere di continuità agli investimenti e al mantenimento dell'occupazione nel territorio nazionale».

¹² Tale articolo stabilisce che «la libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ... alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali» e che «le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate». Vale la pena ricordare che detta libertà incontra comunque dei limiti, i quali, tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, sono ammessi «solo per ragioni imperative di interesse generale», a condizione che la loro applicazione sia «idonea a garantire il conseguimento dello scopo in tal modo perseguito e non eccedere quanto necessario per raggiungerlo» (Corte di giustizia UE, sentenza 12 settembre 2006, causa C-196/04, *Cadbury-Schweppes*, punto 47, che richiama le sentenze 15 maggio 1997, causa C-250/95, *Futura Participations e Singer*, punto 26; 11 marzo 2004, causa C-9/02, *De Lasteyrie du Saillant*, punto 49; 13 dicembre 2005, causa C-446/03, *Marks & Spencer*, punto 35), o se concernono «specificamente le costruzioni di puro artificio finalizzate ad eludere la normativa dello Stato membro interessato» (punto 51, che rimanda alle sentenze 16 luglio 1998, causa C-264/96, *ICI*, punto 26; 12 dicembre 2002, causa C-324/00, *Lankhorst-Hohorst*, punto 37; 11 marzo 2004, causa C-9/02, *De Lasteyrie du Saillant*, punto 50; 13 dicembre 2005, causa C-446/03, *Marks & Spencer*, punto 57).

¹³ Attraverso stabili organizzazioni ivi localizzate. Rispetto a tale situazione, peraltro, la norma sembra poco ragionevole dal punto di vista strettamente tributario dell'imposizione reddituale, giacché i redditi prodotti da una stabile organizzazione estera sono tassati anche in Italia in capo alla società madre (cioè, ovviamente, sempreché non sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 168-ter per la c.d. *branch exemption*), in virtù del c.d. principio di tassazione del reddito mondiale (*worldwide taxation principle*), ivi contribuendo a creare ricchezza e gettito, nonostante la delocalizzazione al di fuori del territorio nazionale.

Il problema non dovrebbe porsi, invece, per il caso in cui l'impresa nazionale decida di effettuare l'investimento all'estero ricorrendo alla costituzione di una società estera, la quale, in quanto soggetto giuridico autonomo rispetto all'impresa italiana, verrebbe assoggettata a tassazione solo nello Stato estero, secondo le regole ivi stabilite. Dunque, essa non potrebbe dolersi della mancata applicazione dell'agevolazione rappresentata dalla deduzione dell'iper-ammortamento.

italiane di individuare il Paese in cui localizzare le proprie produzioni. E, quando tale ostacolo riguarda gli altri Stati dell'Unione europea o quelli dello Spazio economico europeo (SEE), esso può confliggere con il principio comunitario della libertà di stabilimento¹⁴. Infatti, giova rammentare che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha già in diverse occasioni avuto modo di chiarire che le disposizioni del TFUE riguardanti la libertà di stabilimento vietano allo Stato di origine di limitare lo stabilimento in un altro Stato membro di un proprio cittadino o di una società¹⁵.

Peraltro, sembra piuttosto complicato tentare di giustificare tale ostacolo appellandosi ad esigenze di razionalità e coerenza del sistema tributario, che potrebbero declinarsi nella necessità di mantenere una connessione tra minor gettito derivante dall'agevolazione e maggior gettito prodotto grazie all'incremento di redditività non solo dell'impresa che effettua l'investimento, ma anche dei soggetti che con la stessa operano (dipendenti e fornitori, *in primis*). Ciò in considerazione dell'orientamento formulato dalla Corte di giustizia, la quale ha valorizzato le suddette circostanze in presenza di una stretta e diretta correlazione tra costi deducibili per un soggetto e redditi imponibili in capo ad un altro¹⁶, correlazione che, nel caso di specie, sembra invece essere solo indiretta e mediata.

Nonostante ciò, una qualche attenuazione di tale contrasto potrebbe essere ravvisata nella temporaneità che, comunque, connota la connessione tra investimento e territorio nazionale che il provvedimento mira a realizzare. In effetti, se è vero che i beni, per beneficiare dell'agevolazione, debbono essere destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale e se è vero che la loro delocalizzazione fa scattare il meccanismo di *recapture*, è altrettanto vero che tale meccanismo opera solo se l'evento, per così dire, "distrattivo" si verifica «nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo», vale a dire nell'arco tem-

¹⁴ È piuttosto strano che, nel formulare l'art. 7, il legislatore non si sia preoccupato di replicare quanto previsto nell'art. 5, in tema di recupero degli aiuti di stato, ovverosia che «le imprese italiane ed estere ... decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo...».

¹⁵ Cfr. Corte di giustizia UE, sentenza 12 settembre 2006, causa C-196/04, *Cadbury-Schweppes*, in cui è stato chiarito che «anche se, alla lettera, intendono specificamente assicurare il beneficio del trattamento nazionale nello Stato di stabilimento, le disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento vietano parimenti che lo Stato d'origine intralci lo stabilimento in un altro Stato membro di un proprio cittadino o di una società costituita secondo la propria legislazione» (punto 42). In tal senso, anche la sentenza 16 luglio 1998, causa C-264/96, *ICI*, punto 21, e la sentenza 13 dicembre 2005, causa C-446/03, *Marks & Spencer*, punto 31.

¹⁶ In tal senso, si vedano le sentenze 28 gennaio 1992, causa C-300/90, *Belgio*, punti 14-21; 28 gennaio 1992, causa C-204/90, *Bachmann*, punti 21-28; 14 novembre 1995, causa C-484/93, *Svensson e Gustavsson*, punti 16-19. Il medesimo concetto è stato ripreso, tra le altre, dalle sentenze 6 ottobre 2015, causa C-66/14, *Finanzamt Linz*, punti 43-50; 22 febbraio 2018, cause riunite C-398/16 e C-399/16, *X*, punti 43-45.

porale che coincide con le annualità in cui viene effettuato l'ammortamento, il quale, come noto, di fatto, non necessariamente esaurisce la vita utile del bene oggetto di agevolazione. Si potrebbe allora tentare di sostenere che l'ostacolo alla libertà di circolazione degli investimenti sia solo temporaneo e circoscritto a quanto necessario per mantenere un minimo di equilibrio tra spesa pubblica (connessa all'agevolazione concessa) e utilità pubblica dalla stessa derivante (in termini di ricadute socio-economiche), giacché, una volta concluso il "periodo di sorveglianza", il bene – e, dunque, l'investimento e la connessa attività produttiva – potrebbe essere trasferito all'estero¹⁷.

3. Il c.d. meccanismo di recapture

L'altra novità del Decreto Dignità è l'introduzione del c.d. meccanismo di *recapture*. Questo consiste, molto semplicemente, in una variazione in aumento, in sede di dichiarazione dei redditi – e, dunque, in un aumento della base imponibile IRES (o IRPEF per le società di persone e le imprese individuali) rispetto al risultato civilistico – da effettuare nel periodo d'imposta in cui si verifica l'evento, «per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi» (art. 7, comma 2).

Di fatto, dunque, i maggiori ammortamenti¹⁸ (di cui l'impresa ha goduto nei periodi precedenti) vengono recuperati sotto forma di maggior imponibile nell'esercizio in cui si verifica l'evento "distrattivo", che la legge individua nella cessione a titolo oneroso o nella destinazione a strutture produttive situate all'estero.

Ciò, come detto, a condizione che tale evento si verifichi «nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo dei beni agevolati», vale a dire in

¹⁷ Anche in tale prospettiva, comunque, non si potrebbe trascurare che i beni oggetto di investimento sono ad alto contenuto tecnologico e, conseguentemente, sono maggiormente esposti all'obsolescenza tecnica, per cui è ragionevole pensare che, al termine del periodo di ammortamento, gli stessi abbiano esaurito, o, comunque, fortemente ridotto, il loro contributo propulsivo allo sviluppo dell'impresa (dove il disinteresse dello Stato al mantenimento degli stessi nel territorio), sicché l'eventualità di un loro trasferimento all'estero potrebbe rivelarsi meramente teorica.

¹⁸ A tal proposito, va messo in evidenza che la norma non fa esplicito riferimento agli investimenti effettuati mediante la formula del *leasing*. In particolare, nell'introdurre il meccanismo di recupero dell'agevolazione, la stessa prevede l'obbligo di restituzione delle sole maggiori quote di ammortamento di cui si è beneficiato nei precedenti periodi di imposta. Pertanto, su di un piano squisitamente letterale, il recupero dei maggiori canoni di *leasing* sembrerebbe escluso. Ciononostante, l'estensione del recupero del beneficio concesso anche in caso di investimento effettuato mediante contratto di *leasing* sembra trovare giustificazione sia nel noto parallelismo esistente tra i due componenti negativi (quote di ammortamento e canoni di *leasing*), sia nella necessità di evitare disparità di trattamento non ragionevoli e soluzioni contrarie rispetto alla *ratio* della norma. In senso conforme, M. BALZANELLI, G. VALCARENGHI, *Iper-ammortamento con vincolo di "nazionalità"*, in *il fisco*, 2018, p. 3033.

quel “periodo di sorveglianza” che comprende gli esercizi in cui l’impresa deduce le maggiori quote di ammortamento (o i maggiori canoni di *leasing*¹⁹).

Ebbene, in rapporto alla *ratio* della disposizione, se appare coerente la circostanza che il recupero scatti nel momento in cui i beni agevolati vengono destinati a strutture produttive situate all’estero, non altrettanto pare potersi dire per la fattispecie della cessione a titolo oneroso.

Giova infatti rilevare che, dal tenore letterale della norma («vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa», art. 7, comma 2), pare che il recupero dei benefici di cui si è goduto operi in caso di cessione a titolo oneroso, indipendentemente dalla circostanza che il bene ceduto sia mantenuto in Italia o sia trasferito all’estero²⁰.

Orbene, se la cessione a titolo oneroso fosse considerata idonea a far scattare il meccanismo di *recapture* anche in assenza di delocalizzazione all’estero dell’investimento, la disposizione non sarebbe coerente né rispetto al presupposto territoriale introdotto dall’art. 7, comma 1, né rispetto alla finalità perseguita dal legislatore.

Sicché, per evitare l’irragionevolezza della norma, la disposizione dovrebbe essere interpretata nel senso che il recupero dovrebbe scattare anche per la fattispecie di cessione a titolo oneroso solo allorquando quest’ultima si accompagni al (o sia comunque seguita dal) trasferimento del bene all’estero, giacché solo questo evento – e non la mera cessione in sé e per sé considerata – è idoneo a determinare quell’impoverimento del tessuto socio-economico nazionale che il provvedimento intende contrastare²¹.

Inoltre, ci si deve interrogare sulle ragioni che hanno indotto a circoscrivere testualmente il recupero alla sola ipotesi di cessione a titolo oneroso, senza estenderlo anche alle cessioni a titolo gratuito, alle assegnazioni ai soci, alle destinazioni a finalità estranee all’impresa e ai conferimenti in società. In realtà, quanto a

¹⁹ Se con riferimento all’ipotesi di acquisto in proprietà non sussistono criticità relative al meccanismo di *recapture*, lo stesso non può dirsi in caso di acquisto del bene in *leasing*. Difatti, mentre nella prima ipotesi, il “periodo di sorveglianza” coincide con quello dell’ammortamento fiscale, calcolato secondo i coefficienti di cui al d.m. 31 dicembre 1988, in caso di *leasing*, il periodo in questione potrebbe essere molto lungo, qualora venisse ricompreso non solo il lasso temporale in cui si deducono i canoni (ossia, un intervallo di tempo non inferiore alla metà di quello previsto per l’ammortamento fiscale del medesimo bene), ma anche quello connesso all’eventuale ammortamento del prezzo di riscatto del bene (laddove anche su tale valore l’impresa beneficiasse dell’iper-ammortamento).

²⁰ Nello stesso senso sembra deporre anche la Relazione al Decreto Dignità, ove viene precisato che «il comma 2 introduce nella disciplina dell’iper ammortamento un meccanismo di “*recapture*” delle agevolazioni concesse per i casi in cui nel corso della fruizione del beneficio i beni agevolati formino oggetto di cessione a titolo oneroso o di delocalizzazione».

²¹ Ed in effetti, nell’Analisi tecnico-normativa, viene specificato che «sempre nell’ambito delle disposizioni anti-delocalizzazione è previsto il recupero del beneficio dell’iper-ammortamento (misura di agevolazione fiscale concessa dalla legislazione vigente) in caso di cessione all’estero o delocalizzazione degli investimenti».

quest'ultima fattispecie, pare lecito ritenere che la scelta tenga conto del fatto che, in base all'art. 9, ultimo comma, TUIR, le operazioni di conferimento sono assimilate alle cessioni a titolo oneroso «ai fini delle imposte sui redditi», sicché tale assimilazione dovrebbe valere anche ai fini dell'applicazione del meccanismo in questione, il quale certamente attiene alla determinazione del reddito. Non altrettanto, invece, si può dire per le prime fattispecie, per le quali non sussiste una norma che le equipari alla cessione a titolo oneroso²². Sicché, posto che anche tali operazioni, al pari delle cessioni a titolo oneroso, sono idonee a determinare il trasferimento della proprietà e lo spostamento fisico del bene da un soggetto ad un altro, sembra poco ragionevole la scelta di escluderle dal novero delle operazioni che possono far scattare il meccanismo di *recapture*, allorquando – secondo la lettura qui proposta – alle stesse si accompagni il trasferimento dei beni all'estero.

4. Segue. I casi in cui non opera il meccanismo di *recapture*

Alla luce di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 7, il meccanismo di *recapture* non opera con riferimento ai c.d. interventi sostitutivi «effettuati ai sensi dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le cui previsioni si applicano anche in caso di delocalizzazione dei beni agevolati».

In base a quest'ultima disposizione, se durante il periodo di fruizione della maggiorazione il bene oggetto dell'agevolazione viene ceduto a titolo oneroso, l'impresa potrà continuare a beneficiare delle residue quote dell'iper-ammortamento, così come determinate inizialmente. Ciò a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo essa:

a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla l. 11 dicembre 2016, n. 232;

b) attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione secondo le regole previste dall'art. 1, comma 11, l. 11 dicembre 2016, n. 232 (comma 35).

Inoltre, è previsto che, se il costo di acquisto dell'investimento sostitutivo è inferiore a quello del bene sostituito e se ricorrono le condizioni sopra elencate, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento (comma 36).

Quindi, in caso di intervento sostitutivo alle condizioni sopra illustrate, non solo non si procederà al recupero delle quote di iper-ammortamento già dedotte, ma l'impresa potrà anche continuare a beneficiare di quelle residue. Ciò sia in caso di

²² Pur essendo noto che anche tali operazioni sono annoverate dal TUIR tra gli eventi realizzativi (di ricavi o plusvalenze), al pari delle cessioni a titolo oneroso.

cessione a titolo oneroso, in base alla previsione del richiamato comma 35, sia di delocalizzazione dei beni agevolati, considerato il disposto dell'art. 7, comma 4, del Decreto.

Tale previsione è coerente con la *ratio* dell'intervento normativo, giacché, attraverso la sostituzione – anche nel caso in cui il bene sostituito sia stato spostato all'estero – per definizione non si dovrebbe verificare alcun impoverimento del tessuto socio-economico nazionale, né della singola struttura produttiva.

Infine, in sede di conversione del Decreto, è stata aggiunta la previsione secondo cui non si dà luogo a recupero «nei casi in cui i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all'utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato». Si tratta, invero, di una disposizione non del tutto chiara, sia perché non si comprende a quali beni il legislatore faccia riferimento, sia, soprattutto, perché non si capisce per quale ragione i beni che «per loro stessa natura» sono «destinati all'utilizzo in più sedi produttive» possano, per tale motivo («pertanto»), «essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato»²³.

Pare che il legislatore abbia inteso evitare il recupero pur in presenza di un «utilizzo anche fuori del territorio dello Stato», a patto che lo stesso sia «temporaneo» e che riguardi, non ogni tipologia di beni agevolabili, bensì solo quelli «per loro stessa natura destinati all'utilizzo in più sedi produttive»²⁴.

5. Entrata in vigore

Sotto il profilo temporale, il Decreto Dignità ha assunto efficacia il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ossia il 14 luglio 2018 (art. 15).

Per quanto riguarda la disposizione relativa all'iper-ammortamento, è stato stabilito che le novità «si applicano agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto» (art. 7, comma 3).

Nel silenzio della norma, per determinare il momento di effettuazione degli investimenti, si dovrebbe fare riferimento al principio di competenza generale fissato dall'art. 109, commi 1 e 2, TUIR²⁵.

²³ Senza considerare che non è chiaro quanto tempo possa trascorrere per dire che l'utilizzo all'estero sia stato «temporaneo».

²⁴ È possibile ipotizzare che tale nuova fattispecie di esclusione sia stata aggiunta per evitare che il meccanismo di *recapture* operi, per esempio, nei casi di imprese che, oltre ad esercitare le opere in appalto in Italia, le effettuano anche all'estero, con conseguente temporaneo spostamento dei beni «iper-ammortizzabili».

²⁵ Soluzione prospettata nella Relazione del Direttore dell'Agenzia delle entrate, depositata in sede di conversione del Decreto. Senonché – come è stato segnalato nel corso del dibattito parlamentare da Confindustria, audizione del 18 luglio 2018, pp. 9-10 – è evidente che «il mero richiamo all'effettuazione dell'investimento rischia di penalizzare quelli concretamente avviati prima dell'en-

In virtù della suddetta disposizione, in caso di investimenti «effettuati» prima del 14 luglio 2018, l'iper-ammortamento continua ad essere usufruibile, anche in caso di bene destinato a strutture produttive situate fuori dal territorio nazionale. Inoltre, in caso di cessione e in assenza di sostituzione:

- l'agevolazione dell'iper-ammortamento cessa e, di conseguenza, non potrà più essere dedotto l'ammortamento nella misura maggiorata²⁶;
- non sorge alcun obbligo di restituzione delle quote di iper-ammortamento di cui si è già usufruito²⁷.

Differentemente, per tutti gli investimenti effettuati a partire dal 14 luglio 2018, come sopra visto, è richiesto il rispetto del requisito territoriale, in assenza del quale non si potrà usufruire del beneficio. In aggiunta, se il bene oggetto di investimento viene ceduto o delocalizzato all'estero e non si procede alla sostituzione, non solo non si potrà più godere delle maggiori quote di ammortamento, ma dovranno essere anche recuperate quelle già dedotte.

trata in vigore del Decreto», ossia quelli in cui, al 14 luglio 2018, l'ordine era stato effettuato ed accettato dal venditore e in cui era stato pagato un acconto.

²⁶ Tuttavia, sempre con riferimento agli investimenti effettuati prima del 14 luglio 2018, si tenga conto che, nell'anno della cessione, l'iper-ammortamento va calcolato secondo il criterio *pro rata temporis* (cfr. circolare dell'Agenzia delle entrate n. 4/E del 30 marzo 2017).

²⁷ In tal senso, si veda la risposta n. 4 dell'Agenzia delle entrate a Telefisco 2018 e quanto sostenuto nella citata circolare n. 4/E del 2017, la quale ha precisato che, «nell'ipotesi in cui il bene venga ceduto prima della completa fruizione dell'agevolazione ... le quote di maggiorazione dedotte non saranno oggetto di "restituzione" da parte del soggetto cedente» (par. 5.4, «Modalità di fruizione» del super-ammortamento, richiamato dal par. 6.4, «Modalità di fruizione» dell'iper-ammortamento).